

Publicato il 20/08/2024

N. 00319/2024 REG.PROV.CAU.
N. 01043/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1043 del 2024, proposto da

-ASSOCIAZIONE LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA,

-ASSOCIAZIONE WWF ITALIA ETS,

-ASSOCIAZIONE LIPU,

-LEGA ITALIANA PROTEZIONE DEGLI UCCELLI,

-LNDC ANIMAL PROTECTION - ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE,

-ASSOCIAZIONE LAV LEGA ANTI VIVISEZIONE,

in persona dei legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi
dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia;

contro

-REGIONE VENETO,

-MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ

ALIMENTARE E DELLE FORESTE,

non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento, previa sospensione con decreto presidenziale monocratico, e
successivamente collegiale, degli effetti,*

-della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 668 del 10.6.2024, pubblicata sul BUR n. 80 del 14.6.2024, parte seconda avente ad oggetto “*Stagione venatoria 2024/2025. Approvazione del calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)*”,

-della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 703 del 18.6.2024, pubblicata sul BUR n. 83 del 18.6.2024, avente ad oggetto “*Rettifica della DGR n. 668 del 10/6/2024 avente per oggetto “Stagione venatoria 2024/2025. Approvazione calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 5019/93)”*”,

-e del parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, trasmesso con nota MASAF n. 0226936 del 21.5.2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., per la sospensione degli effetti dell'Allegato A alla DGR 703 del 18.6.2024, punto 1, limitatamente alla disposizione che prevede la *<preapertura alla caccia della Tortora selvatica al 1 e 2 settembre 2024>* (censura n. 3);

Considerate le prospettazioni svolte dai ricorrenti nel terzo vizio, dedicato alla caccia della tortora, in “*preapertura*” (1-2 settembre) ed esaminati gli atti istruttori ed i pareri tecnici che sono stati espressi in materia, in particolare in riferimento a questo specifico settore (prelievo della tortora e sua tutela).

La decisione cautelare monocratica è stata elaborata valutando l'insieme degli atti impugnati, regionali, unitamente ai documenti tecnici di fonte nazionale in attuazione delle valutazioni espresse a livello europeo finalizzate alla conservazione della specie.

La delibera della DGR n.703 del 18.6.2024 di approvazione del Calendario Venatorio per il 2024/25, ha previsto, all'allegato "A", punto 1 (sub "Preapertura"), il prelievo da appostamento di esemplari di Tortora per l' 1 e 2 settembre 20124 (cfr. pag. 1), con carniere giornaliero massimo, per cacciatore, di 5 capi (cfr. pag. 8).

Sostanzialmente è stato ammesso che :

-Punto 1 sub "PREAPERTURA": *"Nelle giornate 1 e 2 settembre 2024 è altresì consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie Tortora (Streptopelia turtur) fino alle ore 13"*;

-"Punto 7 sub "CARNIERE in pre-apertura per le specie Tortora e Colombaccio" *"il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura per la specie Tortora (giornate 1 e 2 settembre 2024) è pari a 5 capi"*.

Con la terza censura, sviluppata in ricorso (in relazione alla quale è stata richiesta tutela monocratica a causa della tempistica che non potrebbe assicurare il regime giuridico applicabile nelle prime due giornate di settembre), le Associazioni ricorrenti contestano la violazione del principio di precauzione, la violazione dell'articolo 9, comma 3, della Costituzione ed il difetto di motivazione in riferimento alla prevista *"preapertura della specie tortora , che è stata ammessa per l' 1 e 2 settembre 2024.*

In punto di tutela di questa specie, recenti valutazioni tecniche, espresse da parte del Ministero Ambiente e Sicurezza energetica (MASE), hanno individuato la necessità di ampliare la protezione (cfr. nota del 14.5.2024) tanto da invitare tutte le Regioni *"ad ESCLUDERE la Tortora selvatica dai rispettivi calendari venatori PER LA STAGIONE 2024-25"*.

Con successiva ulteriore nota, del 17.5.2024 (rubricata specificamente *"Attuazione del Piano di Gestione Nazionale per la Tortora selvatica"*), lo stesso Ministero comunicava alle Regioni che:

"Nella riunione del 19 aprile 2024, la Commissione Europea ha espresso molte preoccupazioni sulla caccia alla Tortora selvatica nella flyway centro-orientale, ipotizzando che essa possa non essere conforme all'art. 7 della Direttiva Uccelli. Su tale assunto gli

Stati Membri, quindi, DOVREBBERO ATTUARE LA RACCOMANDAZIONE COMUNITARIA DI SOSPENSIONE DELLA CACCIÀ; in alternativa resta NECESSARIO RAGGIUNGERE IN ALTRI MODI UN SODDISFACENTE MIGLIORAMENTO DEMOGRAFICO DELLA SPECIE. Tuttavia, a tal proposito, la Commissione ha formulato DISACCORDO CON LA PROPOSTA DI MERA RIDUZIONE DEL PRELIEVO, IN QUANTO TALE PRATICA, ATTUATA NEGLI ANNI SCORSI, NON HA ARRESTATO IL DECLINO DELLA SPECIE, CHE RISULTA ESSERE ANCORA IN CORSO. Tutto quanto ciò premesso, con nota del 14-05-2024 prot. num. 0088287, la scrivente Direzione Generale formulava invito alle Regioni ad ESCLUDERE LA TORTORA SELVATICA dai rispettivi calendari venatori per la stagione 2024-25. Ad integrazione della detta nota, si specifica che tale invito rappresenta una soluzione al degrado di conservazione della specie. Se le Regioni ritenessero che pari risultato possa essere ugualmente raggiunto ATTRAVERSO ALTRE OPERE DI RIPRISTINO DEGLI HABITAT, esse agirebbero, comunque, nell'esercizio delle loro prerogative e dei poteri conferiti ai sensi dell'articolo 18 della legge 157/92 disciplinante l'attività venatoria...”, ammettendo la possibilità di disporre meccanismi “misti” che da una parte riducano ulteriormente il prelievo e dall'altra garantiscano misure atte al ripopolamento.

“In conclusione, nel rispetto della Direttiva Uccelli, della Strategia Nazionale per la Biodiversità, ed in ottemperanza a quanto affermato in sede NADEG nelle sedute del 19 aprile e 14 maggio uu.ss., si ribadisce L'IMPORTANZA DI FRONTEGGIARE IL DEGRADO DELLA CONSERVAZIONE DELLA SPECIE e pertanto si confida che le Regioni sappiano adeguatamente adoperarsi per il raggiungimento dei migliori risultati possibili” (cfr. doc. n. 13).

Anche ISPRA ha assunto il medesimo orientamento evidenziando che *“sulla base dei dati di popolazione raccolti in Europa nel corso delle ultime due stagioni riproduttive, NON SI RAVVISA VI SLANO I PRESUPPOSTI PER CONSENTIRE LA CACCIÀ ALLA TORTORA SELVATICA NEL RISPETTO DEI PRINCIPI STABILITI DALLA DIRETTIVA*

2009/147/CE; si consiglia pertanto codesta Amministrazione di NON INSERIRE QUESTO COLUMBIDE NELLA LISTA DELLE SPECIE CACCIABILI NEL CORSO DELLA PROSSIMA STAGIONE VENATORIA" (cfr. pag. 6 parere ISPRA, allegato B del Calendario Venatorio DGR, doc. n. 2,).

ISPRA ha indicato, nel dettaglio, le “SPECIE DA ESCLUDERE dall’elenco delle specie cacciabili nel corso della stagione venatoria 2024/2025” e tra queste proprio la “*Tortora selvatica Streptopelia turtur*”, in quanto “*da tempo le popolazioni di tortora selvatica versano in uno stato di conservazione sfavorevole; per questo motivo la specie è stata oggetto di un piano di gestione europeo e di un piano nazionale. Sulla base dei parametri demografici registrati negli scorsi anni, a livello comunitario nel 2021 SI È DECISO DI INTRODURRE UN DIVIETO DI CACCIA TEMPORANEO PER LA POPOLAZIONE CHE MIGRA LUNGO LA FLYWAY OCCIDENTALE E UNA LIMITAZIONE DEL NUMERO DI CAPI PRELEVABILI PER LA POPOLAZIONE CHE SEGUE LA FLYWAY CENTRO-ORIENTALE. I dati raccolti nel corso delle stagioni riproduttive successive all’introduzione di queste misure HANNO INDICATO COME IL BANDO SI SIA RIVELATO EFFICACE, A DIFFERENZA DELLA RESTRIZIONE DEL NUMERO DI CAPI ABBATTIBILI*” (cfr. ISPRA pag. 17/32).

Le modifiche apportate all’art. 18 della L. n. 157/1992, di cui alla Legge 9 ottobre 2023 n. 136, hanno introdotto l’obbligatorietà per le amministrazioni regionali di acquisire il parere sulla proposta di calendario venatorio regionale, oltre che dell’ISPRA, anche del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), recentemente ricostituito in base al D.M. n. 263986 del 22/5/2023. Tale soggetto (operante nell’ambito del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - MASA) ha espresso il proprio giudizio sul Calendario venatorio della Regione Veneto per il 2024/25, manifestando, nel paragrafo finale, per la parte che qui interessa (prelievo anticipato della tortora), “*parere favorevole ma con riserva di adeguamento all’orientamento governativo che dovrebbe essere deciso entro la fine di maggio*”, richiamando al punto 15 (di pag. 3), il parere del Ministero dell’Ambiente del 13.5.2024 che, invece,

raccomandava, tecnicamente, una moratoria venatoria temporanea per la tortora, per la stagione 2024/25, evidenziando l'estrema delicatezza della tematica per la conservazione della specie ritenuta a rischio.

Si richiama anche il contenuto del precedente “*Accordo Piano Gestione nazionale tortora selvatica*” del 2.3.2022 (doc. 18) che, sub punto 3.2, “*Prelievo venatorio*” ,afferma che questo “*rappresenta un importante fattore di minaccia specialmente durante la migrazione primaverile e nella fase di svernamento in Africa, visto che la specie è ampiamente cacciata ed è caratterizzata da bassa produttività e ridotta sopravvivenza di giovani e adulti*”.

Precisando, inoltre, che “*la specie inizia la migrazione post-riproduttiva già nella terza decade di agosto ESAURENDOSI ENTRO LA TERZA DECADE DI SETTEMBRE*”.

In questo quadro di riferimento la Regione ha autorizzato la caccia (anticipata) della tortora nelle giornate dell' 1 e 2 settembre 2024, prevedendo un carniere massimo (rapportato alla media delle cinque stagioni precedenti) di 405 unità, “*pari a 5 capi/cacciatore al giorno per un totale di 10 capi/cacciatore a stagione*”.

Nonostante il MASE, nella nota del 17 maggio 2024, avesse ricercato una mediazione, contemplando la possibilità di attuare una “*formula mista*”, prevedendo non la sospensione per l'anno 2024/25 , ma solo la “*riduzione*” del prelievo venatorio , ma con contestuali interventi per garantire il ripopolamento della specie, la decisione della Regione si rivela incoerente con i dati tecnici aggiornati e rilevati dagli organi titolati all'esame della conservazione della specie valutata a rischio.

Si evidenzia che il MASE aveva precisato alle Regioni che la sola *riduzione* del prelievo non era ipotesi percorribile:

“*a tal proposito la Commissione ha formulato disaccordo con la proposta di MERA RIDUZIONE del prelievo, in quanto tale pratica, attuata negli anni scorsi, NON HA ARRESTATO IL DECLINO DELLA SPECIE, che risulta essere ancora in corso.*”

La scelta della Regione Veneto che ha deliberato, nell'ambito del Calendario Venatorio 2024/25, la *preapertura* per la caccia alla tortora, nonostante il peggioramento dello stato di popolazione della specie, si rivela, ad un sommario esame, tipico della disamina urgente monocratica, illegittima.

L'invocata "sospensione" del prelievo, non è stata attuata ed è stata autorizzata, invece, per tale specie, la "*preapertura*" della caccia all' 1 e 2 settembre, con fissazione di un contingente di 405 Tortore selvatiche.

In particolare la Giunta regionale, con la delibera impugnata 668/2024 ha ritenuto (pag. 9) che la misura sarebbe "*in linea con il Piano di gestione europeo*", con individuazione di una soglia di prelievo al 50 % della "*media risultante dall'analisi dei *carnieri delle ultime cinque stagioni**" (con un limite massimo regionale di 405 tortore).

Ma a livello ambientale è stato evidenziato, da parte degli organi tecnici dotati di peculiare ed appropriata competenza (ISPRA e Ministero dell'Ambiente) che, allo stato attuale, sulla base dei dati specifici aggiornati, le misure meramente "limitative" non sono sufficienti a migliorare lo stato di conservazione della specie con l'effetto che la decisione attuata di "*preapertura*" determina un ulteriore peggioramento e rischio di mantenimento della specie.

In conclusione la domanda di sospensione degli effetti del Calendario venatorio 2024/25, in riferimento alla *preapertura* (1-2 settembre 2024) del prelievo della Tortora, va accolta, a tutela di una situazione che verrebbe compromessa nell'attesa della decisione cautelare da parte del Collegio.

Sul punto sussiste un danno attuale grave, irreparabile ed "*estremo*", nelle more della trattazione collegiale dell'istanza cautelare, in quanto il concretizzarsi della previsione autorizzativa regionale esaurirebbe ogni effetto prima della verifica giudiziaria.

Il pregiudizio di estrema gravità ed urgenza discende dagli effetti negativi ed irreversibili per l'ambiente e la fauna venatoria.

Si rammenta che in materia venatoria prevale "*il principio comunitario di precauzione di cui all'art.191, par. 2, del Trattato dell'Unione Europea*" (cfr. Consiglio

di Stato, Sez. II, 6/12/2021, n. 8126).

In un'ottica di doveroso bilanciamento d'interessi, sussiste, allo stato, in riferimento alla *preapertura* di tale specie (tortora), in base al citato principio di precauzione, di matrice comunitaria, la prevalenza di tutela dell'ambiente e della fauna venatoria (pregiudizio cautelare).

La sospensione interinale delle deliberazioni della Giunta Regionale impugnate, e relativi allegati, per la parte di interesse, costituisce la misura idonea a neutralizzare tale pregiudizio.

In definitiva

Il terzo motivo del ricorso è sorretto, ad un primo sommario esame, da adeguato *fumus boni juris* "qualificato" per l'estrema urgenza, avuto riguardo alla autorizzazione alla *preapertura* del prelievo venatorio della Tortora.

Per la trattazione collegiale viene fissata la Camera di consiglio del 19 settembre 2024, ove verranno esaminate anche le altre censure oggetto della domanda cautelare (ordinaria).

P.Q.M.

Accoglie, ex art. 56 cpa, la domanda cautelare monocratica, limitatamente (come richiesta, solo in riferimento al terzo motivo), alla disciplina di "*preapertura*" per la *tortora selvatica* (1 e 2 settembre 2024), sussistendo un danno attuale grave, irreparabile ed "*estremo*", nelle more della trattazione collegiale dell'istanza.

Sospende gli effetti delle delibere regionali impugnate, e relativi Allegati, nella parte in cui disciplina e consente la "*preapertura*" del prelievo della "*tortora selvatica*" per l'1 e 2 settembre 2024.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 19 settembre 2024.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia il giorno 19 agosto 2024.

**Il Presidente
Grazia Flaim**

IL SEGRETARIO